

 OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

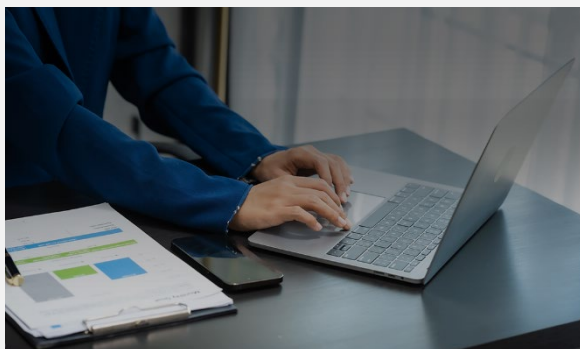
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Gennaio 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Whistleblowing: le nuove Linee Guida ANAC e gli impatti sui Modelli 231



Con la **Delibera n. 478 del 26 novembre 2025**, l'ANAC ha approvato le nuove *Linee guida sui canali interni di segnalazione*, integrate rispetto alla disciplina nazionale ed europea sul whistleblowing. L'obiettivo dichiarato è garantire un'**applicazione uniforme, efficace e realmente operativa** delle tutele previste dal **D.Lgs. 24/2023**.

Le Linee guida hanno un impatto significativo sia sulle **procedure whistleblowing**, sia sul **Modello 231**, che dovrà essere oggetto di attenta verifica e di aggiornamento. Impatto significativo anche sul tema della **formazione**.

1. Il canale interno di segnalazione: requisiti e modalità operative

L'ANAC ribadisce che il **canale interno** deve essere la via primaria per la segnalazione, perché più vicino ai fatti e maggiormente idoneo a garantire una gestione tempestiva e mirata.

Il canale deve garantire:

- **riservatezza** dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e del contenuto delle segnalazioni;
- accessibilità anche a **soggetti diversi dai dipendenti** (es. consulenti, collaboratori);
- possibilità di segnalare **sia in forma scritta, sia in forma orale**.

La preferenza è espressa da ANAC per l'utilizzo di **piattaforme informatiche dedicate**, capaci di assicurare la richiesta riservatezza. In assenza di una piattaforma, è ammessa la gestione tramite la **protocollo "in doppia busta"**, con separazione tra dati identificativi del segnalante e contenuto della segnalazione.

2. Gestione delle segnalazioni: ruolo del Gestore e garanzie di autonomia.

Ogni ente deve individuare un **gestore** delle segnalazioni:

- autonomo e indipendente,
- formato specificamente,
- dotato delle conoscenze necessarie sull'organizzazione aziendale.

Fra i possibili gestori si segnalano l'**OdV**, l'**Internal Audit**, i **Comitati etici**, oppure soggetti esterni. È prevista la disciplina dei **conflitti di interesse** e la previsione di un **sostituto** del gestore in caso di impedimento o coinvolgimento nella segnalazione (conflitto di interesse). Il gestore deve poter accedere a **banche dati interne** e coinvolgere altre funzioni/strutture, se necessario per l'istruttoria.

3. Gli esiti dell'istruttoria e i rapporti con gli organi interni

L'istruttoria può concludersi con:

- **archiviazione,**
- **revisione di procedure o processi,**
- **trasmissione agli Uffici procedimenti disciplinari,**
- **trasmissione all'Autorità Giudiziaria.**

Il gestore redige una **relazione** con estratti anonimizzati da trasmettere all'organo competente (OdV, UPD, vertice aziendale).

4. Impatti sul Modello 231: aggiornamenti necessari

Le Linee guida chiariscono che il **Modello 231** deve essere aggiornato sotto vari profili, tra cui:

1. **Canale interno di segnalazione:** istituzione o adeguamento del canale in conformità al D.Lgs. 24/2023.
2. **Divieto di ritorsione e ostacolo alle segnalazioni:** esplicitazione delle tutele e dei divieti previsti dalla normativa.
3. **Sistema disciplinare:** introduzione di sanzioni per:
 - ritorsioni,
 - ostacoli anche tentati alle segnalazioni,
 - violazioni della riservatezza,
 - mancata gestione corretta del canale e delle procedure.
4. **Unicità del canale:** si suggerisce un **canale unico interno** per violazioni del Modello 231 e violazioni del D.Lgs. 24/2023 (resta distinto il canale per la trasmissione dei flussi informativi all'OdV).
5. **Modalità di raccordo tra Gestore e OdV:** obbligatoria la definizione formale dei **flussi informativi**, sia periodici, sia "a evento".
6. **Verifiche dell'OdV:** l'OdV deve monitorare:
 - l'attivazione del canale,

- la corretta gestione,
- le attività formative,
- la coerenza delle procedure interne.

5. Condivisione del canale o esternalizzazione

Per i gruppi societari:

- **fino a 249 dipendenti:** possibile **condivisione** del canale tramite piattaforma unica ramificata;
- **oltre 249 dipendenti:** ammessa solo l'**esternalizzazione** della gestione.

La condivisione attiene al solo canale di gestione delle segnalazioni.

Nell'esternalizzazione, il soggetto terzo gestisce l'intero processo e mantiene le interlocuzioni con il segnalante.

6. Formazione: obblighi e contenuti

Le Linee guida qualificano la formazione come **obbligatoria**:

- **Formazione generale per tutto il personale:** etica, legalità, contenuti del Modello 231, procedure whistleblowing
- **Formazione specifica per aree a rischio:** focus tematici mirati
- **Formazione mirata per il Gestore:** con particolare attenzione alla **protezione dei dati personali** e alle tecniche di gestione delle segnalazioni.

La formazione deve essere **periodica** e programmata in base ai ruoli e ai rischi esistenti.

7. Conclusioni

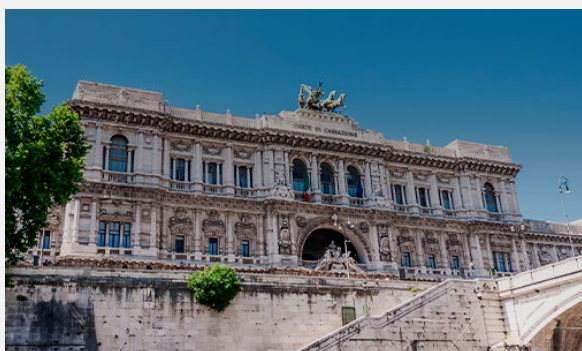
Le Linee guida ANAC incidono profondamente sulla governance aziendale in tema di segnalazioni, chiedendo agli enti di dotarsi di:

- canali sicuri, che garantiscono la riservatezza,
- procedure trasparenti,
- flussi informativi strutturati,
- un Modello 231 aggiornato e coerente,
- presidi disciplinari efficaci,
- un sistema formativo articolato e ricorrente.

Si tratta di un'occasione per rafforzare la **cultura dell'etica e dell'integrità** all'interno delle organizzazioni e assicurare un sistema di controllo interno solido e responsabile.

* * *

Gestione illecita di rifiuti: il no della Cassazione agli automatismi nella responsabilità degli enti



La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39458 depositata il 9 dicembre 2025 ha ribadito il seguente principio di diritto *la sentenza che afferma la responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza deve accertare se la condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante abusando della propria posizione rientri nell'ambito di operatività dell'ente.*

La Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale di Genova, ha confermato:

- i. la responsabilità penale del legale rappresentante dell'ente in relazione al reato di cui all'art. 137 D.lgs. 152/2006 per aver effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- ii. la responsabilità amministrativa da reato dell'ente in relazione all'art. 25-*undecies* co.

2 lett. b) D.lgs. 231/2001, non avendo adottato un Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Limitatamente a quanto di interesse in questa sede, la difesa dell'ente ha presentato ricorso per cassazione evidenziando che:

- i. la sentenza non ha dato idonea motivazione in ordine alla riconducibilità alla società dei materiali ivi rinvenuti e alla natura di rifiuto;
- ii. la sentenza oggetto di impugnazione non ha motivato in ordine al vantaggio o all'interesse di cui avrebbe beneficiato l'ente come conseguenza del reato commesso dal legale rappresentante.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla parte in cui è stata eccepita la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vantaggio o dell'interesse dell'ente come conseguenza connesso al reato presupposto commesso dal legale rappresentante.

Nello specifico, la sentenza ricostruisce come i giudici di merito abbiano fatto mero riferimento ad un "*palese risparmio di spesa*", dal quale è stato dedotto che il legale rappresentante "*ha agito (...) nell'interesse dell'ente*", senza motivare le ragioni per cui il risparmio di spesa costituisca o meno un vantaggio o un interesse per l'ente.

Secondo gli Ermellini, la sentenza di merito avrebbe dovuto invece illustrare le ragioni per cui la gestione illecita dei rifiuti (attribuita al legale rappresentante) fosse riferibile all'ente e di conseguenza le ragioni per cui la Società avrebbe dovuto dotarsi delle necessarie autorizzazioni alla gestione dei rifiuti.

In conclusione, la Corte di cassazione ribadisce che *"il profilo del vantaggio o dell'interesse dell'ente è un presupposto per l'affermazione della responsabilità amministrativa a norma del D.lgs. n. 231 del 2001, atteso il chiaro disposto dell'art. 5 d.lgs. 231/2001"* dovendo di conseguenza essere oggetto di specifica motivazione da parte dei giudici di merito.

* * *

Violazione delle misure restrittive dell'Unione: i nuovi reati e le modifiche al D.lgs. 231/2001



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 211/2024, che entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio e che dà attuazione alla direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Tra le novità più rilevanti si segnalano le modifiche al Libro II del Codice penale, attraverso l'introduzione del Capo I-BIS rubricato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea".

All'interno del Capo I-BIS sono disciplinate le nuove fattispecie delittuose di Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.), Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinquies c.p.).

I neo-introdotti reati sono stati altresì inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'aggiunta nel D.lgs. 231/2001 dell'art. 25-octies.2.

Il legislatore è altresì intervenuto sul meccanismo di determinazione della pena pecuniaria da irrogare in caso di condanna dell'ente, aggiungendo all'art. 10 D.lgs. 231/2001 il comma 3-bis, in base al quale *"Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito"*.

Il riferimento ai nuovi reati contenuti nel Capo I-BIS del Codice penale è stato, infine, inserito anche nel D.lgs. n. 24/2023, garantendo l'applicazione delle misure di protezione previste dalla normativa whistleblowing anche alle persone che segnalano violazioni di tali norme.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it